

REGOLAMENTO (CE) N. 3260/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

recante modifica del regolamento (CE) n. 3691/93 che stabilisce, per il 1994, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3691/93⁽²⁾ assegna, per il 1994, alcuni contingenti di cattura alle navi battenti bandiera norvegese nelle acque comunitarie;

considerando che un contingente di cattura pari a 20 000 t di spratti era stato assegnato, per il 1994, alla Norvegia nella divisione CIEM IV; che per mantenere l'equilibrio dei loro rispettivi diritti di pesca dopo l'aumento delle possibilità di cattura assegnate alla Comunità nelle acque norvegesi è opportuno aumentare tale quantitativo;

considerando che, secondo la procedura di cui all'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽³⁾, le parti contraenti hanno avuto ulteriori consultazioni in merito ai rispettivi diritti di pesca per il 1994;

considerando che le consultazioni sono terminate e che in seguito ad esse il contingente di cattura sopraccitato assegnato alla Norvegia è stato aumentato;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche alle quali devono essere effettuate tali catture,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cifre riguardanti lo spratto nella divisione CIEM IV nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3691/93 sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

(1) GU n. L 369 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 96.

(3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.